



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Servizi Finanziari

Servizio Entrate tributarie e patrimoniali

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

ALLEGATO "C" alla delibera Consiliare n. 173 del 18/12/2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni.....	Pag. 4
Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento.....	Pag. 4
Art. 3 - Il funzionario addetto al canone.....	Pag. 4

TITOLO II- OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1 – Occupazioni

Art. 4 - Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche.....	Pag. 5
Art. 5 - Occupazione per l'esercizio del commercio	Pag. 6
Art. 6 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo	Pag. 6
Art. 7 - Altre occupazioni.....	Pag. 6
Art. 8 - Passi carrabili o accessi.....	Pag. 7

Capo 2 – La concessione

Art. 9 - Richiesta di occupazione.....	Pag. 8
Art. 10 - Presentazione della richiesta.....	Pag.9
Art. 11 - Istruttoria della richiesta.....	Pag. 9
Art. 12 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale	Pag. 9
Art. 13 – Durata	Pag.10
Art. 14 - Titolarità della concessione.....	Pag.10
Art. 15 - Rinnovo e disdetta della concessione	Pag.10
Art. 16 - Obblighi del concessionario	Pag.11
Art. 17 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	Pag.11
Art. 18 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	Pag.11
Art. 19 - Limiti delle occupazioni	Pag.12
Art. 20 -.Uso dell'area concessa	Pag.13
Art. 21 - Occupazioni abusive	Pag.13

TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 22 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione	Pag.14
Art. 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	Pag.14
Art. 24 - Classificazione delle strade	Pag.14
Art. 25 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone	Pag.15
Art. 26 - Durata della occupazione.....	Pag.15
Art. 27 - Soggetto passivo.....	Pag.15

Capo 2°- Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 28 – Maggiorazioni	Pag.16
Art. 29 – Riduzioni	Pag.16
Art. 30 – Esenzioni	Pag.17

TITOLO IV – ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 31 – Accertamento	Pag.18
Art. 32 - Versamento per occupazioni permanenti	Pag.18
Art. 33 - Versamento per occupazioni temporanee	Pag.18
Art. 34 - Norme comuni per il versamento	Pag.19

Art. 35 - Riscossione coattiva	Pag.19
Art. 36 – Rimborsi	Pag.19
Art. 37 – Sanzioni	Pag.19
Art. 38 – Contenzioso	Pag.20

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Disposizioni finali	Pag.20
Art. 40 – Disposizioni transitorie	Pag.20
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI	Pag.21
ALLEGATO - A TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEL COSAP	Pag.22

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “**canone**”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per “**concessione**”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per “**occupazione**” o “**occupare**” la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sono definiti con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per “**Regolamento**”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- La gestione del servizio è effettuata in economia. Resta salva la possibilità di affidare il servizio a terzi, qualora l'Ente ne ravvisasse la necessità.

Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 – Il funzionario addetto al canone

1. E' Funzionario Responsabile della gestione del canone, il dipendente comunale designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1 – Occupazioni

Articolo 4 – Occupazione in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitino soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ect.;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 – le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 – le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono. "Sono esclusi da qualsiasi autorizzazione al posizionamento le targhe per l'individuazione di studi, attività professionali, attività artigianali, sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro, esposte sulle porte di ingresso o sulle facciate esterne ai locali ove viene svolta l'attività purché non superiore a 1.200 centimetri quadrati di superficie e con uno spessore inferiore a 3 cm.. La presente disposizione ha valore anche nei confronti dell'art.8 del Regolamento disciplinante l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di cui alla delibera consiliare n° 132 del 28/6/94.

Articolo 5 – Occupazione per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazioni di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs.15/12/1997, n.446 e successive modificazioni in tariffa unitaria per il numero di utenze, con un minimo di €516,46 da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7 – Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, giostre e luna park.

Per dette occupazioni le superfici soggette a tassazione sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune.

La concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportanti occupazioni di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 9 comma 5.
6. Le autorizzazioni e le concessioni che comportano l'installazione di manufatti sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio.
Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.
7. Le occupazioni a mezzo tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Articolo 8. – Passi carrabili o accessi

1. Il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su immobile, comprendenti locali o aree con vincoli a parcheggio che hanno apertura su pubblica strada idonea all'accesso di veicoli, nel caso in cui voglia esercitare il diritto di transito è tenuto a presentare apposita richiesta al Corpo di Polizia Municipale – Ufficio del Traffico. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui per l'esercizio del passo carrabile è necessario procedere a delle modifiche del marciapiede, queste saranno fatte a cura e spese del richiedente così come il ripristino all'atto della cessazione, in entrambe le ipotesi i lavori devono essere preliminarmente autorizzati dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

2. Per l'utilizzo del passo carrabile, è consentito evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante e/o adiacente gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso con il pagamento del canone annuale per l'occupazione di suolo pubblico.

La richiesta è facoltativa, essa deve essere fatta esclusivamente per evitare la sosta dei veicoli (in adiacenza o sul fronte opposto) ad ostruzione dell'accesso.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 2, non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Il passo carrabile o accesso carrabile deve potere essere individuato a mezzo di apposito cartello di segnalazione con gli estremi della concessione comunale come previsto dall'art.22 comma 3, del codice della strada. Il cartello sarà acquistato e collocato a cura e spese del richiedente e potrà essere affisso successivamente al visto di conformità rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale – Servizio del Traffico.

Nel caso di cui al comma 2 lo spazio concesso per evitare la sosta dei veicoli in adiacenza o sul fronte opposto che ostruiscono l'accesso, deve essere delimitato da apposita segnaletica orizzontale.

5. Per la concessione di suolo pubblico di cui ai commi precedenti è necessario presentare domanda con le modalità di cui al successivo art. 9 allegando la seguente documentazione:

- A) planimetria in scala 1:2000 con evidenziata la zona dove si richiede lo spazio a servizio del passo carrabile
- B) una foto dell'accesso oggetto della richiesta;
- C) copia della autorizzazione al passo carrabile rilasciata dalla Polizia Municipale.

6. La disdetta deve essere comunicata dall'intestatario del passo carrabile con apposita dichiarazione di avere provveduto alla rimozione del cartello segnaletico. La voltura del passo carrabile deve essere richiesta dal proprietario subentrante, con apposita domanda, allegando l'originale della concessione.

Capo 2 : La concessione

Articolo 9 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare domanda al Comune, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale o in esenzione nei casi previsti dalla legge, su apposito modulo predisposto dal Comune, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelle indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare o delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. La validità della concessione è subordinata all'acquisizione delle eventuali altre autorizzazioni. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata inferiore alle sei ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti,

coperture effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

6. Non si procede al rilascio della concessione per le occupazioni temporanee o permanenti che non danno luogo a pagamento di canone. In questo caso, salve le prescritte autorizzazioni, l'utente è tenuto alla sola comunicazione all'ufficio competente.

Articolo 10– Presentazione della richiesta

La richiesta di occupazione di cui all'art. 9 deve essere presentata all'Ufficio di protocollo generale del Comune di Alcamo.

Articolo 11 – Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia. Di norma, acquisisce il parere dei VV.UU. per le richieste di occupazione che non comportano l'esistenza o la realizzazione di impianti e o manufatti, e del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio negli altri casi.

2. Relativamente al procedimento di cui al precedente comma, si applicano le norme del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta per via posta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite dal Responsabile del procedimento tali autorizzazioni o pareri. Analogamente il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite eventuali documentazioni integrative formalmente richieste.

Articolo 12 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 9;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 15.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Settore di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della chiusura dei lavori.
9. Ai fini del controllo, copia della concessione rilasciata, dovrà essere contestualmente trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo. 13 – Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9 senza pregiudizio di terzi e con la facoltà da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 14– Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la sub-concessione.
2. In caso di morte del titolare, si riconosce l'opzione per la medesima area al subentrante dell'attività di cui il suolo costituisce pertinenza.
3. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante indicato dal concessionario.
4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento fatta eccezione per il caso di cui al comma 5, emette un nuovo atto di concessione con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
5. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 4 nei casi di sub-ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 15 – Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessioni per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. Eventuali prescrizioni, condizioni per il rilascio, revoca e rinnovo della concessione, devono essere riportate nel retro della concessione alla voce "AVVERTENZE".

Articolo 16 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 12;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 17 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto alla riduzione del canone.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che ha dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area ed altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 18 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti entro il 30 settembre di ogni anno, come previsto dall'art. 32, comma 2.

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 14, relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente che ha emesso l'atto di concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 19 – Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione in deroga alle disposizioni del precedente comma alle seguenti condizioni:

- Occupazione di marciapiede munito di scivolo per portatori di handicap:

le autorizzazioni possono essere rilasciate fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede, in adiacenza ai fabbricati, e sempre che sia garantita una zona di almeno 1 m. per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

- Occupazione di marciapiede sfornito di scivolo per portatori di handicap:

le autorizzazioni possono essere rilasciate fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede, in adiacenza ai fabbricati, e sempre che sia garantita una zona di almeno 40 cm. per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria;

- Occupazione di area nelle strade sfornite di marciapiede:

a) per le strade ove è consentita la sosta, le autorizzazioni possono essere rilasciate purché le occupazioni ricadano nel lato ove è consentita la sosta e vengano rispettate le prescrizioni di ordine sanitario;

b) per le strade ove non è consentita la sosta, le autorizzazioni possono essere rilasciate purché le occupazioni medesime non diano intralcio alla circolazione veicolare e vengano rispettate le prescrizioni di ordine sanitario.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 20 – Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 21 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di estinzione della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima, relativamente al periodo non coperto da concessione;

c) le occupazioni per la parte eccedente la concessione;

d) le occupazioni il cui pagamento del canone non è stato effettuato nel termine previsto dall'art.18, comma 1 lett. b).

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, diffida l'occupante alla rimozione dei materiali o alla demolizione dei manufatti, nonché alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, dà mandato al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. L'occupazione abusiva permanente si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente.

L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente. Per le occupazioni che si protraggono oltre il termine di estinzione della concessione senza che siano state rinnovate o prorogate, l'abuso si presume essere effettuato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della stessa.

6. Alle occupazioni abusive è applicata una indennità sostitutiva del COSAP, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, comma 25, pari al canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate maggiorato del 20%.Il

pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, con esplicito riferimento alle autorizzazioni amministrative quando previste.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dai VV.UU. o dal mancato pagamento del canone entro il 30 settembre.

8. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art.823 del codice civile.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 22 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 23 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in sede di prima applicazione dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono riportate nell'allegato "A" del Regolamento.

3. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente con determinazione del Sindaco. In mancanza di determinazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 24 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 4 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La deliberazione di classificazione delle strade del presente Regolamento è la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 07/07/2004.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 25 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

1. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area oggetto di ogni singolo atto.
3. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata e alla fascia oraria della occupazione medesima.
5. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie o periodi di durata dell'occupazione, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,20 al mq. per giorno.
6. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 26 – Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie secondo la durata dell'occupazione a giorno o ad ore.

Articolo 27– Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 28 – Maggiorazioni

Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola occupazione vengono maggiorate:

1. del 40 (quaranta) per cento per occupazioni con chioschi ed edicole o con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali, comprese le occupazioni di cui all'art. 4, comma 6 lettera a (con esclusione dei distributori di carburanti e distributori automatici);
2. del 20 (venti) per cento per occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali.

Articolo 29 – Riduzioni

Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola occupazione vengono ridotte:

1. del 80%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
2. del 50%, per occupazione realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
3. del 75% per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie;
4. Dell'80% per le occupazioni del suolo pubblico realizzate da tutti i commercianti e somministratori che ne faranno richiesta nel periodo che ha inizio con le festività in onore della Patrona Maria SS. Dei Miracoli e fino all'08 settembre di ogni anno;
5. Del 50% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili;
6. Del 30% per i casi previsti dall'art. 8 comma 3;
7. Del 60% per esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande.

La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa base:

- Da 1 a 8 ore riduzione del 50%
- Da 8 ore a 12 ore riduzione del 30%
- Oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa giornaliera intera.

La tariffa per le aree mercatali, posteggi fiere e sagre viene determinata in fasce orarie qualunque sia la categoria della strada con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa di riferimento:

- Da 1 a 8 ore riduzione del 50%
- Da 8 ore a 12 ore riduzione del 30%
- Oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni temporanee realizzate con strutture precarie ed amovibili, la tariffa giornaliera in aggiunta alle riduzioni di cui ai punti precedenti viene così modulata:

- Da 1 a 15 giorni tariffa intera
- Da 16 a 30 giorni riduzione del 40%
- Da 31 a 90 giorni riduzione del 60%
- Da 91 a 364 giorni riduzione del 80%.

In deroga all'art. 25 comma 5 le misure di tariffa, per le occupazioni temporanee realizzate con strutture precarie ed amovibili, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,07 al mq. per giorno.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione fino ad un massimo di mq.10,00.
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionali;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - p) le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 5;
 - q) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - s) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, effettuate con balconi, bow – windows o simili, infissi di carattere stabile;
 - t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e quelli per alimentazione di caldaie per riscaldamento ;
 - u) i compressori degli impianti di condizionamento dell'aria;
 - v) aree per evitare la sosta dei veicoli a servizio dei passi carrabili utilizzati da persone portatori di handicap regolarmente autorizzate previa comprovata documentazione medica attestante difficoltà alla deambulazione e con percentuale di invalida non inferiore al 75%.
 - z) le occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

L'esenzione di cui alla precedente lettera z), potrà ottenersi su richiesta delle categorie interessate.

Il Settore Servizi Finanziari provvederà all'istruzione delle pratiche previa certificazione del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio riguardante i periodi di inibizione al traffico.

L'esenzione di cui alla lettera z) è limitata al periodo temporale di chiusura al traffico, comunque non inferiore a sei mesi, arrotondando l'esenzione, nel caso di frazioni, al mese intero per eccesso o per difetto.

Nel caso che le condizioni di cui alla lettera z) vengano a verificarsi dopo aver ottemperato al pagamento del tributo o all'iscrizione a ruolo dello stesso, il concessionario potrà ottenere sgravi e rimborsi.

Tale richiesta di esenzione deve pervenire, pena esclusione dal diritto, entro un anno dalla riapertura al traffico della zona interessata.

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 31 – Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il Funzionario Responsabile cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e allo stesso tempo, dà comunicazione al Responsabile del Servizio competente, che ha emesso l'atto di concessione a porre in essere il provvedimento di decadenza, così come previsto dall'art. 18 comma 4.

Articolo 32 – Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. In caso di tardivo versamento, si applica una sanzione pari al 30% del canone se lo stesso viene effettuato entro il 30 Settembre dello stesso anno. Oltre tale termine l'occupazione viene considerata abusiva ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett.d).
3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33– Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare;

Articolo 34 – Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito modulo di conto corrente postale (o del concessionario), intestato al “COMUNE DI ALCAMO” VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP o con diverse modalità stabilite dagli Uffici Comunali.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

E' data possibilità al contribuente del pagamento del canone, sanzione e interessi, per importi superiori a €258,22, di un dilazionamento in quattro rate di pari importo aventi scadenza: la prima con decorrenza il 30 aprile di ogni anno per le occupazioni permanenti, per gli avvisi di accertamento o liquidazione entro il termine previsto negli stessi e le successive con cadenza bimestrale rispetto alla prima.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia inferiore a €5,16.

Articolo 35 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e succ. modifiche ed integrazioni.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazione ed installazioni abusive.

Articolo 36– Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione, o sgravi, provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso o sgravio, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37– Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite:

1. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art.21, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, comma 26 pari all'importo di cui all'art. 21 comma 5 ;

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice;

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione amministrativa di cui al punto 1, se l'avviso di liquidazione è pagato nel termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione;

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali, dal 1° giorno dell'occupazione abusiva fino alla data dell'azione di recupero.

Articolo 38– Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il canone per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art.3 bis comma 1, lettera b) del D. L. 30/09/2005 n. 203 convertito in legge n. 248 del 02/12/2005.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con validità temporale anche successiva se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

2. Per ciò che attiene agli articoli 7 comma 7 e art. 8, si demanda al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di concedere dalla data di esecutività del presente Regolamento a tutti gli utilizzatori di tende e titolari di passi carrabili e accessi , mesi sei per la richiesta della concessione e per il pagamento del canone.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(CHE DANNO LUOGO ALLA APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE)

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

1. Aree mercatali;
2. Arredo urbano in genere;
3. Banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi delle aree mercatali;
4. Cartellonistica pubblicitaria stradale;
5. Chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita;
6. Dissuasori stradali;
7. Distributori di carburanti;
8. Distributori automatici;
9. Edicole;
10. Esposizione di merce all'esterno di negozi;
11. Fioriere e simili;
12. Mezzi pubblicitari con sostegni al suolo;
13. Ombrelloni, tavolini e sedie (distese dai pubblici esercizi);
14. Ponteggi, attrezzature, materiali per l'edilizia;
15. Spazi riservati in via esclusiva al carico merci;
16. Spazi riservate alle autovetture adibite al pubblico trasporto;
17. Aree con destinazione urbanistica a parcheggio e concedibili a privati;
18. Spettacoli viaggianti e circensi;
19. aree per evitare la sosta dei veicoli a servizio dei passi carrabili

OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO

1. Cavidotti, elettrodotti e simili;
2. Impianti a fune per trasporto merci o persone;
3. Insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo;
4. Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze;
5. Tende.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO

1. Cavidotti interrati;
2. Condotte e tubazioni interrate;
3. Cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili.

TARIFFE COSAP

TARIFFE RIDETERMINATE CON LE RIDUZIONI INTRODOTTE CON L'ART.29 DEL NUOVO REGOLAMENTO

Le tariffe ordinarie, vengono così graduate in funzione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni del suolo e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
Valori in euro

Tariffa annua al metro quadro			
Categorie			
Prima	Seconda	Terza	Quarta
31,50	15,75	12,60	9,45

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni del suolo e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Tariffa giornaliera al metro quadro			
Categorie			
Prima	Seconda	Terza	Quarta
2,35	1,15	0,95	0,70

La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa base:

Tariffa al metro quadro				
Categorie				
Fascia oraria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Da 1 a 8 ore Riduzione 50%	1,18	0,58	0,48	0,35
Da 8 ore a 12 ore Riduzione 30%	1,64	0,80	0,66	0,49
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera	2,35	1,15	0,95	0,70

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

La tariffa annua per le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari con appoggi al suolo pubblico viene regolata al pezzo come da tabella seguente:

Categoria				
Tipologia	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Con appoggi al suolo pubblico(al pezzo)	31,50	15,75	12,60	9,45

La tariffa annua per le occupazioni con impianti pubblicitari privi di appoggi al suolo, viene regolata come da tabella che segue, con esenzione dal pagamento delle occupazioni inferiori a mq. 0,30.

Categoria				
Tipologia	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Prive di appoggi al s. pubblico.(al mq.)	31,50	15,75	12,60	9,45

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa annua è determinata in €0,771 per utente (base 2008), rivalutata annualmente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett."f", punto 4 del D.lgs 446/97 così come modificata dall'art.18 della 188/99.

2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, la tariffa annua viene determinata nella misura seguente:

Tariffa per chilometro lineare o frazione			
Categoria			
Prima	Seconda	Terza	Quarta
146,00	73,00	59,00	44,00

OCCUPAZIONI TEMPORANE:

Le tariffe per le occupazioni temporanee vengono determinate in misura forfettaria come da tabella che segue:

C A T E G O R I E	Tariffa forfettaria							
	Occupazione fino al chilometro lineare				Occupazione superiore al chilometro lineare			
	Durata dell'occupazione				Durata dell'occupazione			
	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180 gg.	Oltre 180 gg.	Fino a 30 gg.	Da 31 a 90 gg.	Da 91 a 180 gg.	Oltre 180 gg.
I	11,65	15,20	17,50	23,35	17,50	22,75	26,25	35,00
II	5,85	7,60	8,75	11,65	8,75	11,40	13,15	17,50
III	4,65	6,05	7,00	9,35	7,00	9,10	10,50	14,00
IV	3,50	4,55	5,25	7,00	5,25	6,85	7,90	10,50

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, la tariffa annua è determinata nella misura seguente, per ogni singola colonnina montante di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'aria compressa:

Tariffa a colonnina di erogazione per anno o frazione di esso			
Categoria			
Centro abitato	Zona limitrofa	Zona periferica	Frazioni
49,00	31,50	17,50	8,75

Tutti gli eventuali spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie funzionale o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili comunque utilizzati, sono soggetti alle tariffe nella misura seguente:

Tariffa annua al metro quadro			
Categoria			
Centro abitato	Zona limitrofa	Zona periferica	Frazioni
31,50	15,75	12,60	9,45

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per l'impianto, e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione e la conseguente occupazione del suolo o del soprassuolo comunale, è dovuta una tariffa annua per singolo pezzo nella misura seguente:

Tariffa annua al pezzo			
Categoria			
Centro abitato	Zona limitrofa	Zona periferica	Frazioni
17,50	11,65	8,75	5,85

TARIFFE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

AREE MERCATALI E POSTEGGI, FIERE E SAGRE

1. TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera viene fissata a € 0,65 il metro quadro, qualunque sia la durata dell'occupazione e la categoria della strada.

2. TARIFFA ORARIA

La tariffa viene determinata in fasce orarie qualunque sia la categoria della strada:

Fascia oraria	
Da 1 a 8 ore Riduzione 50%	0,32
Da 8 ore a 12 ore Riduzione 30%	0,45
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera	0,65

SPETTACOLI VIAGGIANTI, GIOSTRE , LUNA PARK

La tariffa giornaliera viene fissata a € 0,17 il metro quadro, qualunque sia la durata dell'occupazione e la categoria della strada.

AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture in aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa annua viene fissata a €145,90 posto macchina qualunque sia la categoria della strada.

AREE A SERVIZIO DEI PASSI CARRABILI

Per le aree destinate ad evitare la sosta dei veicoli a servizio dei passi carrabili la tariffa annua è determinata nella misura seguente:

Tariffa annua al metro quadro			
Categorie			
Prima	Seconda	Terza	Quarta
31,50	15,75	12,60	9,45

STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI (TARIFFA ORDINARIA)

Per le occupazioni temporanee realizzate con strutture precarie ed amovibili, ai sensi dell'art. 29 la tariffa giornaliera viene così modulata:

Tariffa giornaliera al metro quadro				
Categorie				
Durata occupazione	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Da 1 a 15 giorni Tariffa intera	2,35	1,15	0,95	0,70
Da 16 a 30 giorni Riduzione 40%	1,41	0,69	0,57	0,42
Da 31 a 90 giorni Riduzione 60%	0,94	0,46	0,38	0,28
Da 91 a 364 gorni Riduzione 80%	0,47	0,23	0,19	0,14

STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI (TARIFFA RIDOTTA DEL 60%)

Per le occupazioni temporanee realizzate con strutture precarie ed amovibili, ai sensi dell'art. 29 comma 7 la tariffa giornaliera viene così modulata:

Tariffa giornaliera al metro quadro				
Categorie				
Durata occupazione	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Da 1 a 15 giorni Tariffa intera	0,94	0,46	0,38	0,28
Da 16 a 30 giorni Riduzione 40%	0,56	0,28	0,23	0,17
Da 31 a 90 giorni Riduzione 60%	0,38	0,18	0,15	0,11
Da 91 a 364 giorni Riduzione 80%	0,19	0,09	0,08	0,07*

STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI (TARIFFA RIDOTTA DEL 80%)

Per le occupazioni temporanee realizzate con strutture precarie ed amovibili, ai sensi dell'art. 29 comma 4 la tariffa giornaliera viene così modulata:

Tariffa giornaliera al metro quadro				
Categorie				
Durata occupazione	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Da 1 a 15 giorni Tariffa intera	0,47	0,23	0,19	0,14
Da 16 a 30 giorni Riduzione 40%	0,28	0,14	0,11	0,08
Da 31 a 90 giorni Riduzione 60%	0,19	0,09	0,08	0,07*
Da 91 a 364 giorni Riduzione 80%	0,09	0,07*	0,07*	0,07*

***Ai sensi dell'art. 29 le tariffe non possono essere inferiori a €0,07 al metro quadro per giorno indipendentemente da ogni riduzione.**